Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

D.A. n. 510 Serv 4 – Finanza Locale

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
VISTA la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
VISTA la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2010;
VISTA la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
VISTO il decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 693 del 14 maggio 2010, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2010, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
VISTO l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale una quota pari al 5 per cento del Fondo delle Autonomie locali in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
ACCERTATO che l'ammontare complessivo del Fondo delle Autonomie locali in favore dei Comuni per l'anno 2010, giusto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 4, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è di € 889.000.000;
CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare nell'esercizio 2010, giusto art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono stati previsti dalla legge regionale 12 maggio 2010, n. 12 i seguenti stanziamenti: € 97.790.000 nel capitolo 590402, € 12.747.000 nel capitolo 182519, € 30.000.000 nel capitolo 182526 ed € 720.592.000 nel capitolo 191301;

VISTO il decreto n. 561 del 2 agosto 2010, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione – Autonomie Locali, reso nelle sedute del 25 giugno e del 20 luglio 2010 sono stati stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del fondo, determinandosi in € 44.450.000 la riserva nella disponibilità assessoriale;
VISTO che con il predetto D.A. n. 561/2010 è stata riservata la somma di € 8.615.000 per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
CONSIDERATO che l'art. 9 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 destina €. 500.000 dei fondi previsti dal richiamato comma 4 dell'art. 76 della l.r. n. 2/2002 per la copertura finanziaria delle spese autorizzate per l'attuazione della stessa l.r. n. 18/2010;
VISTO il D.A. n. 975 del 29/12/2010 con il quale è stata ripartita la residua quota di € 8.115.000 tra le diverse finalità di cui all'art. 76, comma 4, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, riservando l'importo di € 2.000.000 quale incentivo alle forme associative tra Enti Locali, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato assegnati per l'anno 2010;
VISTO il D.A. n. 65 del 15/03/2011 con il quale viene assegnata l'ulteriore somma di € 4.566.000 in favore delle Unioni di Comuni ad integrazione delle risorse già assegnate con il sopraccitato D.A. n. 975 del 29/12/2010;
VISTE le note del Ministero dell'Interno prot. n. 12418, pervenuta via fax in data 20 settembre 2010, e prot. n. 17436, pervenuta via fax in data 3 dicembre 2010, con le quali sono stati assegnati complessivi € 2.530.514,65 quale sostegno alle Unioni di Comuni della Sicilia;
DATO ATTO pertanto che le risorse complessivamente destinate al sostegno delle Unioni di Comuni per l'anno 2010 risultano complessivamente pari ad € 6.556.000 quale quota regionale e ad € 2.530.514,65 quale quota statale;
VISTE le Intese tra il Governo statale, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, sancite dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873), del 1° marzo 2006 (atto rep. n. 936) e del 20 marzo 2008, secondo cui le risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione per Unioni di comuni e Comunità montane, sono gestite dalle Regioni, secondo le loro discipline, nel rispetto di tale destinazione e delle intese medesime;
DATO ATTO che, delle predette forme associative, nella Regione Siciliana sono disciplinate solo le Unioni di comuni in quanto le Comunità montane sono state soppresse con l'art. 45 della legge regionale 6/3/1986, n. 9;
RITENUTO di disciplinare la concessione del contributo, comprensivo dei benefici allo scopo assegnati dallo Stato, a parziale copertura delle spese di gestione per le Unioni di Comuni costituite entro il 31/12/2010;
RILEVATO altresì che, secondo il comma 5 del predetto art. 76 della l.r. n. 2/2002 nonché l'art. 3 dell'intesa del 1 marzo 2006, nella determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, con riferimento a ciascuna Unione di Comuni, si deve tenere conto:

a) del numero degli enti locali associati;
b) dei servizi cogestiti;
c) della durata dell'organo costituito;

d) della presenza di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
RITENUTO che il contributo, comprensivo della quota statale, non può eccedere l'80% dell'importo richiesto né la somma di € 300.000;
RITENUTO che le istanze, corredate secondo quanto indicato nello schema allegato, devono essere trasmesse a questo Assessorato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pena di esclusione;
CONSIDERATO che in conformità a quanto prescritto dal comma 1, dell'art. 10, della legge regionale n. 22 del 16 dicembre 2008, l'Unione richiedente dovrà essere costituita, a pena di esclusione, da amministrazioni aderenti unicamente alla forma associativa dell'Ente richiedente medesimo, fatte salve le deroghe indicate nello stesso art. 10 della l.r. 22/2008 ed a tal fine dovrà essere resa, sempre a pena di esclusione, la relativa dichiarazione da allegarsi alla richiesta di contributo;
VISTA la nota prot. n.34291 del 4/08/2011, con la quale la Presidenza della Regione – Segreteria Generale ha comunicato che, nella seduta n. 176 del 26 luglio 2011, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della l.r. n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

D E C R E T A

Art. 1) Per l'anno 2010, alle Unioni di Comuni sono concessi contributi, sul fondo appositamente determinato secondo le modalità indicate in premessa e pari ad €. 6.556.000, per la parziale copertura delle spese di gestione delle Unioni, che risultino costituite alla data del 31/12/2010.
Il predetto fondo regionale è incrementato delle risorse, allo scopo concesse dallo Stato, determinate per l'anno 2010 in € 2.530.514,65.
Il contributo, comprensivo della quota statale, non può eccedere l'80% dell'importo richiesto né la somma di € 300.000.
Art. 2) L'ammontare del fondo regionale, pari ad € 6.556.000, è ripartito secondo il seguente criterio:

- € 30.000 quota fissa per ciascuna Unione di Comuni;
- € 25.000 per ciascun servizio gestito, fino ad un massimo di quattro, effettivamente dismesso da tutti i comuni dell'Unione;
- € 5.000 per ciascun comune partecipante;
- € 5.000 per la durata prevista in oltre 5 anni;
- € 2.000 per ciascun comune partecipante con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ciascun Comune partecipante all'Unione dovrà rendere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione da cui risulti quali servizi esercitati dall'Unione sono stati effettivamente dismessi dal Comune.
Art. 3) I trasferimenti statali, specificatamente destinati alle Unioni dei comuni, il cui importo è pari ad € 2.530.514,65, giuste note del Ministero dell'Interno prot. n. 12418, pervenuta via fax in data 20 settembre 2010, e prot. n. 17436, pervenuta via

fax in data 3 dicembre 2010, saranno ripartiti in proporzione all'assegnazione definitiva della quota regionale di cui all'art. 2, ad integrazione della stessa.

Art. 4) Qualora le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti ad assegnare i contributi derivanti dall'applicazione del precedente art. 2, il contributo sarà ridotto proporzionalmente per tutte le Unioni aventi diritto.

Qualora dopo l'assegnazione derivante dall'applicazione del precedente art. 2, dovessero residuare ulteriori risorse, queste saranno assegnate in proporzione alla prima quota già assegnata, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 1.

Art. 5) La richiesta di concessione del contributo, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o dal delegato degli enti aderenti alla Unione, dovrà essere trasmessa al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Serv. 4/Finanza Locale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pena di esclusione. A tal fine farà fede il timbro postale o la data di assunzione al protocollo di questo Dipartimento. All'istanza dovranno essere allegate, altresì, le attestazioni di ciascun comune partecipante che certifica le spese sostenute nel medesimo anno per i medesimi servizi gestiti dalla Unione ovvero l'assenza di simili spese.

Art. 6) In conformità a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, l'Ente richiedente dovrà essere costituito, a pena di esclusione, da amministrazioni aderenti unicamente all'Unione stessa, fatte salve le deroghe indicate dal medesimo art. 10 della l.r. 22/2008 ed a tal fine dovrà essere resa, sempre a pena di esclusione, la relativa dichiarazione sostitutiva da allegarsi alla richiesta di contributo.

Art. 7) Sono escluse dalla concessione dei contributi le unioni previste come obbligatorie da disposizioni statali e/o regionali per la gestione di determinati servizi comunali, nonché quelle costituite esclusivamente per l'acquisizione di Fondi Comunitari. Gli Enti dovranno dichiarare di non rientrare nelle fattispecie in questione.

Art. 8) Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso.

Art. 9) I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché apposita certificazione relativa alle spese sostenute, comprensiva della quota a loro carico.

Art. 10) Nelle istanze e nelle eventuali successive note di riscontro le Unioni dovranno indicare:

- le generalità del funzionario referente, specificandone il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali questo Assessorato, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente il presente bando.

Art. 11) Al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da funzionari dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Art. 12) Qualora questa Amministrazione richieda chiarimenti od integrazioni alla documentazione trasmessa dalle Unioni, queste dovranno riscontrare la richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 13) Il funzionamento reale di ciascuna Unione potrà essere verificato dall'Assessorato con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Art. 14) Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il Servizio 4° - Finanza Locale e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Art. 15) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della l.r. 27.04.1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed inserito nel sito dell'Assessorato.

Palermo, 26 AGO 2011

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

L'Assessore
Dott.ssa Caterina Chinnici
C. Chinnici

Serv. 4 – Finanza Locale

Allegato al D. A. n. del

OGGETTO: **Richiesta di contributo regionale a parziale copertura spese anno 2010.**

All'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Via Trinacria n. 34
90146 PALERMO

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante dell'Unione..... con sede legale nel comune di ..... (prov. .....) via ..... n. ..... c.a.p. ....., tel. ....., fax ....., codice fiscale ..... ;
Visto il decreto n. ..... del ..... ;

Chiede

la concessione, in favore della predetta Unione rappresentata, di un contributo di € ..... per le spese anno 2010.

All'uopo, dichiara che :

a) l'unione rappresentata è stata costituita il .....tra i seguenti enti, con popolazione al 31 dicembre 2001:
   1).....abitanti n. .....
   2).....abitanti n.....
   3).....abitanti n..... .
   4).....abitanti n. .....
   5).....abitanti n. .....
   6).....abitanti n. .....
   .....

b) sono gestiti i seguenti servizi e/o funzioni comunali:
   1).....
   2).....
   3).....
   4).....
   5).....
   6).....
   .....

c) Dei servizi sopra elencati questa Unione espleta in via esclusiva, rispetto a tutti i Comuni aderenti i servizi di seguito riportati:
   1).....
   2).....
   3).....
   4).....
   .....

I predetti servizi conseguentemente, come risulta da apposite attestazioni allegate, non sono stati esercitati da nessuno dei Comuni aderenti.

Qualora tra i servizi gestiti siano compresi programmi integrati di manutenzione/gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare in conformità all'art. 2 undecies della predetta legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., assegnati ad uno dei comuni aderenti alla forma associativa ovvero interventi di carattere tecnologico e/o operativo diretti a rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale, dovrà essere resa dichiarazione del legale rappresentante che i comuni aderenti alla Unione non hanno richiesto contributo straordinario per le medesime finalità.

Qualora tra i servizi gestiti siano compresi il "controllo interno" e la "formazione professionale" , occorre specificare:

- per i "controlli interni", quale tipo di controllo è attivato o da attivare e, nel caso di controllo di gestione, se il referto è stato inviato alla Corte dei conti da parte dei comuni associati;
- per la "formazione del personale dipendente", il numero di ore formative per figura professionale e se la formazione sarà espletata all'interno dell'ente oppure avvalendosi di organizzazioni formative esterne.

d) la prevista durata è di anni ..... .

A norma dell'art. 21 della l.r. 6/1997, il contributo concesso sarà accreditato sul conto di tesoreria unica regionale intestato alla Unione.

Allega alla presente:

- copia del bilancio di previsione dell'esercizio 2010;
- dettaglio delle spese di funzionamento;
- copie autenticate delle deliberazioni degli enti aderenti, nonché della documentazione afferente (statuto, atto costitutivo, convenzione);
- dichiarazione del legale rappresentante che i comuni aderenti alla forma associativa, relativa alla lotta alla criminalità organizzata, non hanno richiesto contributo straordinario per le medesime finalità;
- dichiarazioni, rese da ciascun Comune partecipante all'Unione, da cui risulta che i servizi elencati alla superiore lettera c sono stati effettivamente dismessi dal Comune, giusto art. 2 del presente decreto;
- dichiarazioni, rese da ciascun Comune partecipante all'Unione, di conformità alle disposizioni legislative del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 22/2008, giusto art. 6 del presente decreto.

..... lì .....

Firma del legale rappresentante dell'Ente

.....